

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2024, n. 3-8484

Legge regionale 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2024/2025, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte.



Seduta N° 450

Adunanza 23 APRILE 2024

Il giorno 23 del mese di aprile duemilaventiquattro alle ore 09:10 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA

DGR 3-8484/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 16/1992, articoli 6 bis e 6 ter. Criteri generali per la pubblicazione, da parte dell'EDISU Piemonte, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri servizi per l'a.a. 2024/2025, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*, prevede che la concessione delle borse di studio sia assicurata a tutti gli studenti idonei “[...] nei limiti delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente” (art. 7, comma 1);
- gli articoli 7, comma 7 e 8, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012 prevedono espressamente che l'importo della borsa di studio universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa nonché i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale siano determinati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;
- il successivo articolo 18 del suddetto decreto legislativo definisce il fabbisogno finanziario delle Regioni quale “fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 (materiale didattico, trasporto, ristorazione,

alloggio, accesso alla cultura) a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità” (comma 1) e ne individua le fonti di finanziamento come di seguito riportate:

- a) il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), da assegnare alle Regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni stesse;
- b) il gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, versata dagli studenti iscritti ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
- c) le risorse proprie delle Regioni, oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale, “in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale”.

Premesso, inoltre, che:

- a livello regionale gli interventi per il diritto allo studio sono disciplinati dalla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, recante “Diritto allo studio universitario”, che affida all’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU Piemonte), istituito con la medesima legge, il compito di realizzare gli interventi per il diritto allo studio universitario (art. 4, comma 1);
- l’articolo 5 della predetta legge regionale definisce gli interventi che l’EDISU Piemonte attua per favorire l’accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi (erogazione borse di studio, servizi di ristorazione, servizi abitativi e altri benefici);
- il successivo articolo 6 bis, comma 1, in particolare, prevede che “la Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l’importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie”;
- l’articolo 6 ter, comma 2, prevede che, sia erogato un contributo integrativo alla borsa di studio per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale promossi dagli Atenei piemontesi “sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell'anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi”.

Richiamati:

- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per la parte vigente;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- l’articolo 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all’introduzione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
- l’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che ha definito le modalità di calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*) che, all’art. 1, comma 271, prevede che, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 68/2012 in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, le risorse

del FIS siano ripartite sulla base dei fabbisogni finanziari regionali, determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'articolo 2 che prevede che al MUR siano attribuite "le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica";

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

Richiamato, in particolare:

- l'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come da ultimo modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che, in deroga alle disposizioni del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per il periodo di riferimento del PNRR, prevede che:

- gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e che le risorse di cui all'investimento 1.7 Missione M4C1 del PNRR confluiscono sul fondo FIS e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il predetto fondo (comma 1);

- le suddette risorse non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 (comma 1 bis);

- il decreto del MUR 17 dicembre 2021, n. 1320, con il quale, in attuazione del suddetto articolo 12 del d.l. n. 152/2021, al fine di conseguire gli obiettivi nell'ambito della misura di investimento 1.7 Missione M4C1 del PNRR, sono stati definiti gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse, per il periodo di riferimento del PNRR;

- la Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676, con la quale sono state fornite alle Regioni e agli enti regionali per il diritto allo studio universitario, soggetti attuatori della misura di investimento 1.7 Missione M4C1 del PNRR, indicazioni in ordine all'applicazione del decreto del MUR n. 1320/2021, alle modalità e ai termini per il monitoraggio e alla rendicontazione, anche ai fini di comprovare il conseguimento dei "traguardi" e "obiettivi" del PNRR.

Preso atto, in particolare, che:

- come specificato nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca 11 maggio 2022, n. 13676, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7, pari a 500 milioni di euro, saranno ripartite ed assegnate con apposito provvedimento Ministeriale in due tranches da 250 milioni di euro, rispettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023, ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni delle borse di studio aggiuntive per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024;

- a seguito della modifica al PNRR proposta dall'Italia il 7 agosto 2023 e approvata dal Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2023 con decisione d'esecuzione 2023/0442, le risorse del PNRR di cui alla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 sono state rideterminate per un importo pari a

euro 808.000.000,00, con un incremento di euro 308.000.000,00, la cui ripartizione per annualità è ancora in fase di definizione.

Richiamati altresì:

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) 11 ottobre 2017, n. 798, di durata triennale con il quale, in attuazione del citato art. 1, co. 271, della legge n. 232/2016, sono stati determinati i fabbisogni finanziari delle Regioni nonché sono stati definiti i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS ai sensi dell'art. 7, co. 7, del d.l.gs. n. 68/2012;

- il decreti interministeriali MUR-MEF 12 novembre 2020, n. 853 e 2 agosto 2023, n. 1019, con i quali sono stati aggiornati i criteri e le modalità di calcolo dei fabbisogni finanziari delle Regioni e del riparto del FIS rispettivamente per il triennio 2020, 2021 e 2022 e per l'annualità 2023;

Preso atto che, al termine dell'anno di attuazione del predetto decreto MUR-MEF n. 1019/2023, pur essendo state avviate le attività di analisi delle conseguenze dell'applicazione del predetto decreto, con particolare riferimento all'impatto dei fondi PNRR e delle innovazioni normative disposte dal decreto ministeriale del MUR n. 1320/2021, non sono ancora stati aggiornati i criteri e le modalità di calcolo dei fabbisogni finanziari delle Regioni e del riparto del FIS per l'annualità 2024.

Dato atto, pertanto, che nelle more dell'adozione del decreto interministeriale MUR-MEF non è possibile definire la quota delle risorse statali che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte per il 2024 quale riparto del FIS e riparto del PNRR.

Premesso, inoltre, che:

- il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2023)5578 del 10 agosto 2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18 luglio 2022, prevede di promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

- la Programmazione regionale, 2021-2025, per l'inserimento lavorativo di persone diversamente abili e relativi servizi, di cui all'articolo 14 della legge 68/1999 e alle deliberazioni di Giunta regionale n. 5-3144 del 30 aprile 2021 e n. 13-7108 del 26 giugno 2023, prevede, in relazione all'intervento finalizzato al raccordo scuola/lavoro (par. 2.4.2.), anche l'assegnazione di benefici/incentivi di ordine economico agli studenti e alle studentesse con disabilità finalizzati a superare le maggiori difficoltà che incontrano, nell'inserimento lavorativo;

- con la D.G.R. n. 1-8320 del 20 marzo 2024, in continuità con l'anno accademico precedente, sono stati approvati i criteri e le modalità per attivare le due Misure "Borse di studio universitarie" a valere sul PR FSE+ 2021-2027 e "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario" a valere sul Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili (FRD), che, in coerenza con il dettato normativo nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario (artt. 3 e 34 della Costituzione, D.lgs. 68/2012 e l.r. 16/1992) sono dirette a favorire l'accesso all'istruzione terziaria accademica e a consentire la prosecuzione e il completamento degli studi agli studenti in condizioni di disagio economico, al fine ultimo di rafforzare le competenze per l'occupabilità, in particolare delle donne e delle persone con disabilità;

- in particolare, per l'attuazione della Misura "Borse di studio universitarie", Priorità II "Istruzione e Formazione" Ob. Specifico f) – settore d'intervento 150, con l'obiettivo di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, rivolta principalmente alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), sono state destinate risorse pari a euro 10.000.000,00 a valere sul Programma Regionale FSE Plus 21-27 di cui alle D.G.R. n. 4-5458 del 03 agosto 2022 e D.G.R. n. 1-7601 del 30 ottobre 2023, mentre, per l'attuazione della Misura sperimentale "Contributo straordinario per il diritto allo studio

universitario”, sono state destinate risorse pari a euro 300.000,00 a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili, nell’ambito della Programmazione regionale per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e relativi servizi, ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, approvata con D.G.R. n. 5-3144 del 30 aprile 2021, come modificata con D.G.R. n. 13-7108 del 26 giugno 2023;

- le Misure di sostegno per il diritto allo studio universitario delineate nell’Atto di indirizzo, allegato alla predetta D.G.R. n. 1-8320 del 20 marzo 2024, sono soggette alle regole di governance e alle modalità di attuazione e monitoraggio di cui alla Determinazione dirigenziale n. DD n. 319/A1500A/2023 del 29 giugno 2023, recante “*Reg. (UE) n. 2021/1060 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo - Programma Regionale FSE Plus 2021- 2027 della Regione Piemonte*”, che definisce l’organizzazione, le procedure e gli strumenti orientati alla semplificazione al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza, la legalità e la regolarità nell’attuazione degli interventi, garantendo la separazione delle funzioni tra le Autorità del Programma.

Richiamati inoltre:

- il decreto del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 marzo 2024, n. 317, in attesa di bollinatura da parte degli organi di controllo, con il quale, per effetto delle intervenute variazioni del costo della vita di cui all’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono stati aggiornati, per l’anno accademico 2024/2025, gli importi minimi delle borse di studio fissati con il citato decreto del MUR n. 1320/2021;

- il Decreto del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 204/2023, con il quale per l’anno accademico 2023/2024 sono stati aggiornati i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), determinando il valore ISEE fino a euro 26.306,25 e il valore ISPE fino a euro 57.187,53;

- il Decreto del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 marzo 2024 n. 318, in attesa di bollinatura da parte degli organi di controllo, di aggiornamento dei limiti massimi relativi all’Indicatore ISEE e all’indicatore ISPE per l’anno accademico 2024/2025, che determina il valore ISEE fino a euro 27.726,79 e il valore ISPE fino a euro 60.275,66;

- il D.M. del MUR 13 febbraio 2024, n. 440, contenente la definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’anno accademico 2024/2025.

Preso atto che l’articolo 4, comma 2, del citato decreto del MUR n. 1320/2021, prevede, tra l’altro, che i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio (Regioni/Atenei/Enti di diritto allo studio universitario) possano fissare una diversa soglia di accesso ai benefici rispetto ai valori massimi di riferimento nazionale “entro una variazione in diminuzione non superiore al 30%” dei suddetti valori nazionali.

Ritenuto, ai sensi degli articoli 6 bis, comma 1 e 6 ter, comma 2 della legge regionale 16/1992:

- di definire le modalità per l’assegnazione dei benefici a concorso agli studenti, capaci e meritevoli e privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e alle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale in Piemonte, approvando i “*Criteri generali per la pubblicazione da parte dell’EDISU Piemonte dei bandi di concorso relativi all’erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l’a.a. 2024/2025*”, di cui all’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che all’erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l’a.a. 2024/2025 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

- fondi regionali, nei limiti delle risorse rese disponibili, per l’annualità 2024, sul capitolo di spesa 168709 - Missione 04 - Programma 0404 – del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Piemonte;
- somme introitate direttamente dall’EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa

regionale dell'a.a. 2024/2025;

- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- eventuali risorse iscritte nel bilancio dell'EDISU Piemonte con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per gli anni accademici precedenti, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei, ovvero non utilizzate a causa della riduzione della spesa sostenuta dal predetto Ente a titolo di contributo integrativo alla borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7;
- risorse del PR FSE Plus 2021-2027, Priorità II "Istruzione e Formazione" Ob. Specifico f) – settore d'intervento 150, nonché risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di cui alla D.G.R.N. 1-8320 del 20 marzo 2024, nei limiti delle risorse rese disponibili sui capitoli 126106, 126108 e 126110 (Missione 15 - Programma 1504) e sul capitolo 168440 (Missione 15 - Programma 1501), per le annualità 2024 e 2025, atteso che l'Atto di indirizzo approvato con la predetta deliberazione di giunta, determina l'importo da destinare alle Misure "Borse di studio universitarie" e "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario, complessivamente pari a euro 10.300.000,00;

- che l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con le quote delle risorse che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2024 e dell'emanazione del provvedimento del MUR di riparto e assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'annualità 2024, rinviando a successivo provvedimento di Giunta regionale la quantificazione delle risorse derivanti dal riparto del FIS 2024 e del PNRR nell'ambito della misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7, annualità 2024;

- di dare atto che l'approvazione dei "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2024/2025 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari", non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno per la Regione per il quale si demanda a successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse che saranno rese disponibili sul capitolo di spesa 168709 - Missione 04 Programma 0404 - del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Piemonte.

Ritenuto, altresì, di stabilire che, all'EDISU Piemonte in qualità di soggetto attuatore e beneficiario delle risorse del PNRR (misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7), spetta garantire la conoscenza e l'applicazione della normativa di riferimento completa, del relativo Atto di perfezionamento dell'accettazione del finanziamento (Atto d'obbligo in favore del MUR - Amministrazione centrale titolare) e del Sistema di Gestione e Controllo predisposto dal Ministero medesimo, tenuto conto che il mancato assolvimento dei suddetti obblighi da parte dell'Edisu Piemonte, comporterebbe il mancato riconoscimento delle assegnazioni del PNRR, aggiuntive rispetto al FIS 2024, disposte dal MUR, ovvero il loro recupero, anche tramite compensazione, qualora già preventivamente erogate.

Preso atto che, con riferimento ai suddetti criteri, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore "Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione":

il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte (Co.Re.Co.), in conformità a quanto previsto dall'art. 29 bis della legge regionale 18 marzo 1992 n. 16, in data 22 marzo 2024 ha espresso parere favorevole;

l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 5, lettera b) della legge regionale 18 marzo 1992 n. 16, in data in data 20 marzo 2024 ha

espresso parere favorevole.

Preso atto che:

- la VI Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, nella seduta del 25 marzo 2024, ha espresso parere favorevole sui citati criteri, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 bis e 6 ter della Legge regionale 18 marzo 1992 n. 16;

- il Consiglio Regionale del Piemonte con l'adozione della legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024 ha approvato lo stanziamento complessivo destinato all'assegnazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2024/2025, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 16/1992.

Visti:

il D.Lgs. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*

la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*

il D.Lgs n. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate”*;

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 *“Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”*;

la D.G.R. n. 5-8361 del 27/03/2024 *“Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.”*

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in attuazione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e degli articoli 6 bis e 6 ter della Legge regionale 16/1992, e nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del PR FSE Plus 2021-2027, Priorità II “Istruzione e Formazione” Ob. Specifico f) – settore d'intervento 150 e del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, i “Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2024/2025 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari”, di cui all'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- che all'erogazione delle borse di studio e altri benefici agli studenti universitari per l'a.a. 2024/2025 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

- fondi regionali, nei limiti delle risorse rese disponibili, per l'annualità 2024, sul capitolo di spesa 168709 - Missione 04 - Programma 0404 – del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Piemonte;
- somme introitate direttamente dall'EDISU con il gettito derivante dal pagamento della tassa

regionale dell'a.a. 2024/2025;

- somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti;
- eventuali risorse iscritte nel bilancio dell'EDISU Piemonte con destinazione vincolata all'erogazione delle borse di studio e degli altri benefici per gli anni accademici precedenti, eccedenti per esaurimento delle graduatorie degli idonei, ovvero non utilizzate a causa della riduzione della spesa sostenuta dal predetto Ente a titolo di contributo integrativo alla borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale ;
- risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio - FIS, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7;
- risorse del PR FSE Plus 2021-2027, Priorità II "Istruzione e Formazione" Ob. Specifico f) – settore d'intervento 150, nonché risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, di cui alla D.G.R.N. 1-8320 del 20 marzo 2024, nei limiti delle risorse rese disponibili sui capitoli 126106, 126108 e 126110 (Missione 15 - Programma 1504) e sul capitolo 168440 (Missione 15 - Programma 1501), per le annualità 2024 e 2025, atteso che l'Atto di indirizzo approvato con la predetta deliberazione di giunta, determina l'importo da destinare alle Misure "Borse di studio universitarie" e "Contributo straordinario per il diritto allo studio universitario, complessivamente pari a euro 10.300.000,00;

fermo restando che l'utilizzo delle graduatorie avverrà nei limiti delle risorse finanziarie sopra indicate, compatibilmente con le quote delle risorse che saranno assegnate in favore della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Tabella di riparto del FIS 2024 e dell'emanazione del provvedimento del MUR di riparto e assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'annualità 2024, rinviando a successivo provvedimento di Giunta regionale la quantificazione delle risorse derivanti dal riparto del FIS 2024 e del PNRR nell'ambito della misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7, annualità 2024;

- che l'approvazione dei "Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2024/2025 delle borse di studio e degli altri benefici agli studenti universitari", non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno per la Regione per il quale si demanda a successivi provvedimenti, nei limiti delle risorse che saranno rese disponibili sul capitolo di spesa 168709 - Missione 04 Programma 0404 - del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Piemonte.

- di stabilire che, all'EDISU Piemonte in qualità di soggetto attuatore e beneficiario delle risorse del PNRR (misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7), spetta garantire la conoscenza e l'applicazione della normativa di riferimento completa, del relativo Atto di perfezionamento dell'accettazione del finanziamento (Atto d'obbligo in favore del MUR - Amministrazione centrale titolare) e del Sistema di Gestione e Controllo predisposto dal Ministero medesimo, tenuto conto che il mancato assolvimento dei suddetti obblighi da parte dell'Edisu Piemonte, comporterebbe il mancato riconoscimento delle assegnazioni del PNRR, aggiuntive rispetto al FIS 2024, disposte dal MUR, ovvero il loro recupero, anche tramite compensazione, qualora già preventivamente erogate;

- di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare

un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

ALLEGATO



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PIEMONTE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione

Criteri generali per la pubblicazione da parte dell'EDISU
dei Bandi di concorso relativi all'erogazione per l'a.a. 2024/2025 delle
borse di studio e altri benefici agli studenti universitari

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. I criteri per la pubblicazione da parte dell'EDISU dei Bandi di concorso relativi all'erogazione agli studenti universitari delle borse di studio per l'a.a. 2024/2025 sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390", del decreto legislativo 68/2012, della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo Studio Universitario", del Decreto Ministeriale 1320/2021 e della Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676.
2. Per prestazioni sociali agevolate (PSA), cui si applicano le disposizioni di cui ai presenti criteri, si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, i prestiti d'onore, le borse di studio integrative per la mobilità internazionale, i servizi abitativi, premi di laurea e contributi straordinari
3. Le borse di studio sono annuali e si riferiscono all'anno accademico di iscrizione. Le borse vengono assegnate, per concorso, agli studenti iscritti ai corsi di studio e in possesso dei requisiti economici e di merito previsti. La partecipazione al concorso è rivolta agli studenti degli Atenei piemontesi, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e ISIA, - di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e Decreto Ministeriale 13 marzo 2013 n. 162 - e agli studenti delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38.
4. Le borse di studio sono erogate anche agli iscritti ai corsi di dottorato che non beneficino di borsa di studio, e agli iscritti alle scuole di specializzazione di durata almeno biennale, escluse le scuole di area medica di cui al decreto legislativo 368/1999.
5. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita con la L.R. 1 agosto 1996, n. 53 e il decreto legislativo 68/2012, art. 9, i soggetti di cui al seguente elenco:
 - a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità e dichiarati vincitori di borsa di studio dell'EDISU;
 - b) gli studenti idonei inseriti nelle graduatorie dell'Ente, ma non beneficiari per esaurimento delle risorse;
 - c) gli studenti diversamente abili, esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione ai sensi della normativa vigente;
 - d) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione che beneficino della borsa di studio erogata dai rispettivi atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica;
 - e) gli studenti costretti ad interrompere gli studi causa infermità gravi e prolungate debitamente certificate
6. Le istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
7. Ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che beneficino della borsa di studio erogata dai rispettivi Atenei a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private e iscritti alle scuole di specializzazione, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al momento della presentazione della domanda di rimborso, sono tenuti a dichiarare all'EDISU i dati relativi all'Attestazione ISEE per i Corsi di Dottorato, secondo le modalità di cui alla sezione IV.
8. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni sul diritto allo studio sono integrate con la normativa riguardante l'autonomia didattica degli Atenei, art. 11 della legge 341 del 19 Novembre 1990 e s.m.i. avente ad oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e con D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e con il D.M. 270 del 22 Ottobre 2004; alle disposizioni in commento si applicano le misure di razionalizzazione della finanza pubblica così come disposto dalla legge n. 549/1995 e s.m.i.
9. Per l'accesso ai bandi di concorso, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 1320/2021, sono stati confermati i limiti ISEE/ISPE fissati con la deliberazione di

Giunta regionale 3 luglio 2023, n. 13-7148 per l'a.a. 2023/2024, essendo compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del predetto decreto del MUR, nonché è stato recepito il Decreto del Direttore della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 317 del 14 marzo 2024, in attesa di bollinatura da parte degli organi di controllo, di aggiornamento degli importi delle borse di studio per l'anno accademico 2024/2025.

10. Per quanto non espressamente indicato nei presenti criteri, l'EDISU Piemonte è tenuto ad attenersi alle disposizioni di cui alla normativa nazionale di riferimento. I bandi di concorso si adegueranno ad eventuali nuove disposizioni normative.

11. Per quanto attiene ai requisiti di merito e alle scadenze per il conseguimento dei crediti disposti alla sez. VI, qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, siano adottate disposizioni ministeriali in deroga alle norme di cui al DPCM 9 aprile 2001 e al DM n. 1320/2021, l'EDISU Piemonte provvederà ad attuare le suddette disposizioni in deroga.

Di conseguenza anche i requisiti per la Conferma per Merito normati dai presenti Criteri Regionali verranno rideterminati qualora vi siano nuove disposizioni ministeriali.

12. L'EDISU Piemonte provvederà ad adeguare gli importi delle borse di studio, in attuazione delle disposizioni ministeriali che saranno eventualmente emanate successivamente all'approvazione dei presenti Criteri, tenuto conto che attualmente sono in vigore gli importi minimi delle borse di studio approvati con il decreto del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 203/2023.

Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI

1. Alle borse di studio possono concorrere gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 Ottobre 2004 n. 270, dei corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999 e alle lauree ai sensi del D.M. 10 Gennaio 2002, n. 38 e D. M. 249 del 10 settembre 2010 degli Atenei e agli Istituti aventi sede legale in Piemonte:

- a. *corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;*
- b. *i corsi delle scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.lgs. 160/2006 come modificato dalla l. 111/2007, escluse le scuole dell'area medica (DM 1320/2021 art 2 comma 1 punto e)*
- c. *corsi di dottorato di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 e al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio erogata dagli atenei, a valere su finanziamenti ministeriali o su fondi di istituzioni pubbliche e private;*
- d. *i corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;*
- e. *i corsi istituiti ai sensi della legge 508/1999.*

2. Qualora vi sia un ampliamento dell'offerta formativa dei corsi di studio ammessi ai benefici, stabilita da norme dello Stato, la Regione Piemonte provvederà, con proprio atto a definire i criteri per l'adozione di bandi specifici per l'ammissione ai benefici a concorso.

3. Le borse di studio possono essere concesse agli studenti richiedenti, per l'anno al quale sono iscritti, purché dispongano dei requisiti di merito e di reddito richiesti e, per i corsi di laurea magistrale, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. Per quanto concerne le borse di studio assegnate agli studenti iscritti al semestre aggiuntivo, oltre ai requisiti di merito e reddito è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda come stabilito dall'art 2 comma 5 del DM 1320/2021.

4. Per quanto attiene gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, le borse di studio possono essere concesse agli studenti che risultino con un'iscrizione attiva all'anno accademico di riferimento della relativa scuola.

5. Le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, per la seguente durata a partire dall'anno di prima iscrizione, in caso di iscrizione a tempo pieno:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI	SEMESTRI AGGIUNTIVI <i>In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 31 Luglio dell'ultimo anno regolare di corso</i>
<i>Corsi di laurea</i>	6 SEMESTRI	1 (settimo semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	4 SEMESTRI	1 (quinto semestre)
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per ogni anno regolare di corso	1 semestre aggiuntivo
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione ad eccezione dell'area medica</i>	Per ogni anno regolare di corso *purché non beneficino di altre borse di studio	0

6. In caso di ripresa degli studi dopo un periodo di sospensione o congelamento della carriera, così come previsto nei Regolamenti degli Atenei, tale periodo non viene preso in considerazione e pertanto non incide negativamente sul conseguimento del requisito di merito, se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siamo stati compiuti atti di carriera universitaria (presentazione piano di studi, sostenimento esami ecc).

7. In caso di rinuncia agli studi lo studente potrà ripresentare domanda per tutti gli anni per i quali non ha beneficiato di borsa di studio nella precedente carriera, compreso il primo anno

8. In caso di iscrizione part time le borse di studio sono concesse per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli dei corsi indicati al precedente comma 1, a partire dall'anno di prima iscrizione per la seguente durata:

LIVELLO	DURATA DEI BENEFICI
<i>Corsi di laurea</i>	3 anni
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	2 anni
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	Numero di anni di corso

Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

Art. 1 BORSA DI STUDIO

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui beneficiano gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono le borse di studio, i servizi abitativi, i contributi per la mobilità internazionale e le borse di studio erogate direttamente dagli Atenei.

2. La borsa di studio persegue l'obiettivo di contribuire alla copertura delle spese di mantenimento dello studente nell'anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto al punto 4 della Sez. II per gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione. La borsa di studio viene concessa sulla base delle condizioni economiche e di merito dello studente e l'importo della borsa è differenziato sulla base:

- della tipologia dello studente;
- tipo di impegno;
- iscrizione ad un ulteriore semestre
- dei requisiti economici dello studente secondo quanto stabilito dalla Sezione IV.

3. Al fine di definire l'importo della borsa di studio, la condizione degli studenti medesimi è differenziata sulla base della loro provenienza, secondo le seguenti tipologie:

a) *studente in sede*: residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato o studente iscritto ai corsi teledidattici;
b) *studente pendolare*: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che consentono il trasferimento quotidiano, con un tempo di percorrenza, mediante mezzi pubblici, di 60 minuti;
c) *studente fuori sede*: residente in un Comune diverso da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti purché venga ospitato presso le Residenze EDISU o prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso medesimo, o nei comuni confinanti con il Comune sede di ateneo, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

4. Per gli studenti vincitori di borsa, iscritti a tempo pieno, siano essi in sede, pendolari o fuori sede, la borsa di studio è costituita dall'erogazione di un importo in denaro e/o servizi differenziata sulla base della condizione di studente di cui alle precedenti tipologie e dell'ISEE-Universitario, come meglio dettagliato nell'allegato A):

- *In sede, pendolari e fuori sede non richiedenti il servizio abitativo*: la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione presso i ristoranti EDISU Piemonte o servizi alternativi con EDISU convenzionati;

- *Fuori sede richiedenti servizio abitativo*: la borsa di studio consiste in un importo in denaro al netto di 150 € quale contributo per il servizio ristorazione e l'erogazione del servizio abitativo per 11 mesi (di valore pari a 2.700,00 €). Agli studenti richiedenti il servizio abitativo che, per esaurimento dei posti, non possono beneficiare del servizio e presentano l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, viene erogato l'importo equivalente al valore del servizio abitativo pari a 2.700,00 €. A tal fine il contratto suddetto deve essere sottoscritto dallo studente richiedente per un periodo non inferiore a 10 mesi nell'ambito dell'anno accademico 2024/2025 (settembre 2024- settembre 2025) e presentato ad Edisu entro i termini previsti dal Bando di concorso.

Gli studenti fuori sede che non richiedono il servizio abitativo possono beneficiare di borsa di studio con importo fuori sede (allegato A), presentando la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini stabiliti dal Bando Edisu.

Per gli *Studenti indipendenti* la borsa di studio consiste nell'erogazione di un importo in denaro ai sensi del combinato disposto dell'art.8, comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 3, comma 1, del DM 1320/2021. Viene richiesta la documentazione in ordine all'utilizzo di un alloggio a titolo oneroso.

Nel caso in cui l'ISEE Universitario/Parificato sia inferiore o uguale alla metà del limite massimo stabilito alla successiva Sez. IV. "REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO", gli importi sono incrementati del 15%, ai sensi dell'art 3, comma 3, del DM 1320/2021" come indicato nell'allegato A.

Per le studentesse iscritte ai corsi di studio S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), così come individuati con la Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676, gli importi indicati nell'Allegato A vengono incrementati del 20%, ai sensi dell'art 3 comma 5 del D.M. 1320/2021. La circolare 11/05/2022, n. 13676 prevede che "In prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>."

5. Al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive di servizio abitativo vengono contemporaneamente attivate le procedure on line di accettazione per i vincitori e di dichiarazione di interesse per gli idonei che dovranno essere compilate e trasmesse on line entro i termini previsti dal bando.

6. Lo studente che richiede il servizio abitativo, non più interessato al posto letto, per poter mantenere l'importo in denaro previsto per i fuori sede non richiedenti il servizio abitativo, deve presentare la procedura

di reclamo nella quale dichiara la “rinuncia al servizio abitativo” entro i termini e secondo le modalità previste dal bando, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all’assegnazione del suddetto servizio, nonché l’autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato. Qualora lo studente non presentasse tale autocertificazione l’importo della borsa sarà equivalente alla borsa prevista per gli studenti *pendolari*.

Gli studenti che *rifiutano* il posto letto in fase di accettazione, o che non compilano le suddette procedure verranno considerati studenti “*pendolari*” ai fini dell’importo di borsa di studio. Gli studenti che *rifiutano* il posto letto in fase di dichiarazione d’interesse, o che non compilano le suddette procedure verranno considerati studenti “*pendolari*” ai fini dell’importo di borsa di studio.

Entrambe le categorie potranno comunque richiedere di essere inseriti in calce alle graduatorie di scorrimento per essere ospitati gratuitamente in caso di esaurimento delle stesse.

Gli studenti assegnatari di posto letto che presentano rinuncia al servizio abitativo successivamente al check-in potranno concorrere alla borsa di studio per il solo importo da “pendolare” e non potranno presentare la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso.

7. Gli studenti idonei alla borsa di studio, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio ristorazione secondo le seguenti differenziazioni e come meglio dettagliato nell’allegato A):

- *Studenti iscritti al primo anno di corso*: a questi studenti si applicano le tariffe per gli studenti beneficiari di borsa, che per l’a.a. 2024/2025 sono state mantenute invariate pari a € 3,00 per il pasto completo. Le specifiche riduzioni al pasto completo nell’ambito della proposta del Consiglio di Amministrazione Edisu in sede di definizione da parte della Regione delle tariffe per i servizi di ristorazione e abitativo dovranno prevedere una riduzione della tariffa proporzionata al costo a carico Edisu.

- *Studenti iscritti ad anni successivi al primo*: questi studenti sono ammessi a fruire gratuitamente, per l’a.a. 2024/2025, di un pasto giornaliero nei servizi di ristorazione dell’EDISU o con l’EDISU convenzionati.

8. Possono concorrere alla borsa di studio sia gli studenti iscritti a tempo pieno che a tempo parziale.

9. L’importo in denaro della borsa di studio, differenziato sulla base delle tabelle di cui all’allegato A), è erogato come di seguito illustrato.

9.1 Studenti iscritti al primo anno di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico entro il 31 ottobre 2024:

- la prima rata, pari al 20% dell’importo sarà erogata entro il 10 novembre
- la seconda rata, pari al 30% dell’importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2024;
- la terza rata, pari al 50% dell’importo, sarà erogata nel mese di novembre 2025, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2025 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito.

L’erogazione della terza rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2025 qualora lo studente consegua i suddetti crediti entro il 31 maggio 2025 e li autocertifichi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., entro i termini previsti dal bando di concorso.

Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 31 ottobre 2024, verrà inserito nelle graduatorie del mese di dicembre 2024 e, se vincitore in tali graduatorie, gli verrà erogata una rata pari al 50% dell’intero importo. Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 30 novembre 2024, la domanda avrà esito “sospeso”. Il Bando Edisu definirà i termini per verificare l’avvenuta iscrizione ai fini dell’inserimento delle domande “sospese” nelle graduatorie del mese di aprile.

9.2 Studenti iscritti al *primo anno di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale entro il 30 novembre 2024*:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2024;
- la seconda rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata nel mese di novembre 2025, qualora lo studente consegua entro il 10 agosto 2025 i crediti previsti nella sezione riguardante i requisiti di merito.

L'erogazione della seconda rata potrà essere anticipata al mese di giugno 2025 qualora lo studente consegua i suddetti crediti entro il 31 maggio 2025 e li autocertifichi, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., entro i termini previsti dal bando di concorso.

Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 30 novembre 2024, la domanda avrà esito "sospeso". Il Bando Edisu definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile.

9.3 Studenti iscritti agli *anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico*:

- la prima rata, pari al 50% dell'importo, sarà erogata entro il 31 dicembre 2024;
- la seconda rata, pari al restante 50% dell'importo sarà erogata entro il 30 giugno 2025.

Qualora lo studente risulti non ancora iscritto alla data del 30 novembre 2024, la domanda avrà esito "sospeso". Il Bando Edisu definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile.

10. Gli studenti che stanno completando il percorso di laurea e intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale devono presentare domanda come primo anno di laurea magistrale. Qualora gli studenti risultino non iscritti alla laurea magistrale alla data del 30 novembre 2024, le domande avranno esito "sospeso". Il Bando Edisu definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile.

Qualora in esito alle verifiche di aprile 2025 gli studenti non abbiano conseguito la laurea triennale o non si siano iscritti alla laurea magistrale, la domanda verrà riconvertita da borsa di studio come primo anno di laurea magistrale a borsa di studio per un ulteriore semestre, se in possesso dei requisiti di merito alla data del 10 agosto 2024.

11. Gli studenti in possesso dei requisiti di merito alla data del 10 agosto 2024 che non intendano iscriversi alla laurea magistrale, dovranno presentare domanda di borsa di studio in qualità di ulteriore semestre. Qualora si laureino nel mese di settembre dovranno presentare domanda di premio di laurea, come indicato nella successiva Sezione IX art. 2.

12. Ai sensi dell'art 6 del D.M. 1320/2021, agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto, è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito, previsti dal decreto stesso, per l'intera durata dei corsi. L'incremento di cui al primo periodo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento. L'incremento verrà erogato unitamente alla seconda rata di borsa di studio per gli studenti iscritti ai primi anni di corso. Per gli studenti iscritti agli anni successivi l'incremento verrà erogato per il 50% sulla prima rata di borsa di studio e l'ulteriore 50% sulla seconda rata, salvo eventuali modifiche introdotte dal DM del MUR attuativo della legge 33/2022.

Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Per ottenere il beneficio del servizio abitativo vengono richieste le stesse condizioni di reddito e di merito necessarie per l'ammissione alle borse di studio. Gli studenti che possono richiedere tale beneficio sono i fuori sede.

2. Gli studenti ai quali è assegnato il posto letto sono sottoposti al regime dei controlli e verifiche previsti per gli studenti che richiedono la sola borsa di studio.
3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio vincitori di posto letto in residenza EDISU, che non conseguano, alla data del 10 agosto 2025, i requisiti di merito richiesti, dovranno lasciare il posto letto e, qualora non lo conseguano entro la data del 30 novembre 2025 dovranno restituire l'importo derivante dal costo del servizio abitativo per il periodo di permanenza in residenza corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri, come disciplinato dal bando di concorso con riferimento alla revoca dei benefici. Nella successiva Sezione VI, art. 2, punto 5, sono individuati i casi in cui è possibile concedere una proroga per il conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio.
4. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea magistrale, beneficiari della borsa di studio e già fruitori del posto letto, che non abbiano superato l'esito della prova volta a verificare la preparazione culturale dello studente e che non siano stati ammessi ai corsi di studio, dovranno lasciare il posto letto occupato e a corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza come disciplinato dal bando di concorso, corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri a seguito di revoca servizio abitativo.
5. Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale, risultati sospesi nelle graduatorie di borsa di studio di dicembre 2024, manterranno il posto letto già assegnato fino alle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile 2025 e, se esclusi in queste ultime graduatorie, dovranno lasciare il posto letto occupato e corrispondere l'importo derivante dal costo dello stesso per il periodo di permanenza in residenza, corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri, come disciplinato dal bando di concorso con riferimento alla revoca del servizio abitativo.
6. Gli studenti richiedenti borsa di studio e servizio abitativo solo in qualità di ulteriore semestre potranno beneficiare del servizio abitativo fino al 31 marzo 2025, fatte salve le disposizioni previste in caso di conseguimento del titolo prima di tale data dal successivo comma 9.
7. Agli studenti fuori sede risultati idonei alla borsa, che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie, sarà riconosciuto, qualora sia disponibile, il posto letto nelle residenze dell'EDISU o convenzionate con l'Ente.
8. Nel caso di passaggi di dipartimento o di corso di studio, gli studenti, già fruitori del servizio abitativo, che a seguito del riconoscimento formale del requisito di merito da parte della struttura didattica di riferimento, non risultino in possesso dei requisiti di merito richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, dovranno lasciare il posto letto e corrispondere l'importo relativo al periodo fruito corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri come disciplinato dal bando di concorso con riferimento alla revoca del servizio abitativo.
9. Gli studenti assegnatari di posto letto, che abbiano conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato, dovranno lasciare il posto letto entro 10 giorni dal conseguimento della laurea. Nessun rimborso sarà dovuto relativamente ai mesi non fruiti dalla data di dismissione della residenza al 31 marzo 2024. Qualora gli studenti non lascino la residenza entro i 10 giorni, dovranno pagare la tariffa di residenzialità per il periodo di permanenza oltre il termine suddetto (decadenza dal beneficio per il conseguimento del titolo di laurea)
10. Gli studenti assegnatari di posto letto che intendono rimanere nelle residenze dell'EDISU anche per il mese di agosto 2024 dovranno pagare la tariffa di € 8,18 giornalieri
11. Agli studenti assegnatari di posto letto che partecipano a progetti di mobilità internazionale per un periodo inferiore a 8 mesi (erasmus mese) o un periodo pari o superiore a 8 mesi (erasmus anno) l'importo

relativo al periodo non fruito in residenza viene erogato in denaro con le modalità stabilite dal bando di concorso.

12. Il numero di posti letto messi a concorso per l'a.a. 2024-25 sarà specificato nel bando secondo le direttive impartite dalla Regione

Al fine di agevolare la migliore fruizione della vita comunitaria all'interno delle residenze da parte delle studentesse e degli studenti, i criteri per l'assegnazione dei posti e le disposizioni contenute nei regolamenti per la fruizione delle residenze saranno definiti in modo da introdurre ogni soluzione idonea a garantire la maggiore tutela, con particolare riferimento alle studentesse.

Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (modalità estensive ISEE corrente e ISEE,), dall'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.2001, dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 68/2012, dall'art 4 del D.M 1320/2021.

2. Fatto salvo quanto previsto nella Sezione I comma 9, per l'accesso alle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP). Tale indicatore ISEE non può superare il limite di € 26.306,25, secondo gli scaglioni previsti nell'allegato A). Sono comunque esclusi dal beneficio gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), superi il limite di € 57.187,53.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 del DM 1320/2021 la capacità di reddito minimo per rientrare nello status dello studente indipendente è definita in € 9.000,00, mentre il requisito della residenza rimane disciplinato dall'art. 8 comma 2 del DPCM 159/2013.

4. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal DPCM 159/2013, con particolare riferimento all'art 8. Ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM 159/2013 e s.m.i. e del D.M. n. 101/2019, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, ovvero può fruire della dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS ai sensi del decreto n. 101/2019, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del citato D.Lgs 147/2017.

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione devono presentare l'Attestazione ISEE per Corsi di Dottorato calcolate con le regole ordinarie oppure possono fruire della modalità di calcolo dell'ISEE Nucleo ristretto di cui l'art. 8 comma 4 del DPCM 159/2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 101/2019, i dati reddituali e patrimoniali da indicare nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento i due anni precedenti a quello di presentazione della medesima DSU. Parimenti, è aggiornato il termine di validità della predetta DSU che è valida dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

In caso di comprovata variazione negativa del reddito del nucleo familiare l'INPS offre la possibilità di aggiornare i propri dati reddituali facendo riferimento a 12 mesi prima della sottoscrizione del modulo integrativo (ISEE Corrente).

Le modalità di calcolo e la relativa validità dell'ISEE Corrente sono state ulteriormente modificate con Decreto Interministeriale 5 luglio 2021 "Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE Corrente". Tale Decreto riguarda unicamente la variazione reddituale superiore al 25% e i termini di validità del documento.

Tenendo sempre in considerazione il succitato Decreto Interministeriale, l'INPS ha ulteriormente esteso le modalità di presentazione e le tempistiche per la presentazione dell'ISEE Corrente tenendo conto anche di una variazione negativa del patrimonio del nucleo familiare.

In caso di variazione patrimoniale è possibile presentare richiesta di elaborazione dell'ISEE Corrente secondo le seguenti tempistiche:

- dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare, ai fini dell'ISEE corrente, unicamente i redditi, mentre non è concesso modificare i dati relativi ai patrimoni;
- dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi, oppure modificare contestualmente i dati relativi sia ai patrimoni, sia ai redditi.

Ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, l'ISEE corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l'attuale data di scadenza dell'ISEE corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU; qualora intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione stessa.

Per la sottoscrizione della DSU deve essere utilizzato il nuovo modello con relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 347/2019. Resta fermo il modello di attestazione approvato con il decreto direttoriale del 7.11.2014 ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPCM 159/2013.

5. Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti italiani e internazionali per le procedure inerenti alla compilazione della DSU, Attestazione ISEE e documentazione relativa, l'EDISU può stipulare apposite convenzioni con centri CAAF presenti nella Città Metropolitana di Torino.

Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli studenti internazionali accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, alle borse di studio, e ai servizi abitativi, sulla base dei requisiti di reddito e merito richiesti e secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Per quanto concerne la definizione della condizione economica degli studenti internazionali si applica quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DPCM 159/2013, secondo il quale la stessa viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale richiamato dal citato art. 7 comma 7 del Decreto legislativo 68/2012, si applicano, in via transitoria, le disposizioni previste dall'art. 5, commi 7, 8, 9, 10 e dall'art. 13 DPCM 9 aprile 2001 in merito all'individuazione del reddito e patrimoni posseduti all'estero per gli studenti internazionali. In particolare, per gli studenti non appartenenti all'Unione Europea, i redditi da valutare per la definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero possono anche fare riferimento all'anno precedente alla presentazione della domanda, in analogia a quanto stabilito per i patrimoni dal citato art. 5 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001.

3. Per gli studenti internazionali iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, il diritto ai benefici viene definito sia sulla base dei criteri di merito, come definiti nella successiva sezione VII, sia sulla base dei requisiti economici di cui al comma precedente, presentando documentazione consolare tradotta e legalizzata di cui al successivo art. 2 comma 4. La documentazione dovrà pervenire in EDISU entro il termine per la presentazione dei reclami di borsa di studio previsti dal Bando Edisu, pena l'esclusione nelle graduatorie definitive.

Gli studenti internazionali extra UE o con parte della famiglia residente in un Paese Extra UE dovranno obbligatoriamente trasmettere la documentazione consolare tramite il servizio postale o corriere. Non potranno consegnare la documentazione consolare c/o gli Sportelli Studenti.

Le modalità di trasmissione della documentazione consolare vengono definite in base alla cittadinanza dello studente (se appartenente o meno all'Unione Europea).

Tale documentazione dovrà essere obbligatoriamente tradotta e legalizzata (laddove necessario) nell'anno 2024; i certificati relativi alla composizione del nucleo familiare e ai patrimoni posseduti dai membri devono altresì essere stati emessi nell'anno 2024.

Si segnala che in caso di presentazione della domanda in qualità di studente indipendente l'adeguata capacità di reddito è quantificata in € 9.000,00

Il tasso di conversione utilizzato è quello definito dalla Banca d'Italia alla data del 30 dicembre 2023.

Nel caso di studenti internazionali con nucleo familiare interamente residente in un paese Extra-UE, anche per l'a.a. 2024-2025 EDISU Piemonte acconsente alla conferma dei dati economici completi e valutati positivamente dagli operatori preposti. Tale criterio è applicato unicamente agli studenti vincitori, idonei o risultati solamente non iscritti nell'a.a. 2023-2024 che abbiano presentato nuova documentazione economica o che abbiano confermato i dati presentati nell'a.a. 2022-2023 o nell'a.a. 2021-2022; la conferma dei dati presentati nell'a.a. 2020-2021 è consentita unicamente in caso di richiesta benefici per l'ulteriore semestre del corso di laurea.

La conferma dei dati economici non può essere utilizzata in caso di comunicazione di indipendenza dalla famiglia di origine in quanto il parametro reddituale deve obbligatoriamente essere dimostrato di anno in anno.

Per l'a.a. 2024-2025 gli studenti con cittadinanza europea e/o il cui nucleo familiare risieda interamente in un paese membro dell'Unione Europea, così come gli studenti italiani con componenti il nucleo familiare residenti in un paese estero, non potranno riconfermare i dati economici allegati alla domanda di richiesta beneficio per l'a.a. 2023-2024.

4. Gli studenti internazionali, fatto salvo che il nucleo familiare dello studente richiedente risieda regolarmente in Italia, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia. Per avere diritto all'importo di borsa di studio in qualità di studente "fuori sede", analogamente agli studenti italiani, questi devono presentare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso recante gli estremi del contratto regolarmente registrato, anche in caso di rinuncia al posto letto o di mancata assegnazione dello stesso per esaurimento dei posti disponibili, come previsto dall'art. 1. punto 4 della precedente sezione III.

Qualora gli studenti, sia internazionali, sia con cittadinanza italiana, assumano la residenza anagrafica in Italia, e questa sia la stessa di almeno un componente del proprio nucleo familiare che produca reddito di qualsiasi natura, la tipologia dello studente verrà considerata in base alla residenza anagrafica assunta in Italia.

5. Nel caso in cui gli studenti richiedenti borsa di studio in qualità di primo anno di laurea o laurea magistrale a ciclo unico risultino non iscritti all'Ateneo entro il 31 ottobre 2024, non verranno inseriti nella graduatoria definitiva dell'8 novembre ma direttamente nella graduatoria di dicembre 2024. Nel caso in cui gli studenti, alla data del 30 novembre 2024, non siano in possesso del visto e non abbiano ancora perfezionato l'iscrizione all'Ateneo le relative domande così come indicato nella precedente sez. III art 1 comma 9.2, avranno esito "sospeso" anche nella graduatoria definitiva di dicembre e saranno ricollocate nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile 2025. Considerato che, ai sensi della parte IV della Circolare del MUR "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per a.a. 2024-2025" il visto

risulta essere elemento inderogabile per la richiesta di immatricolazione/iscrizione, ai fini dell'idoneità alla borsa di studio è verificato unicamente l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione. In assenza del perfezionamento dell'iscrizione l'esito della domanda sarà "sospeso".

Art. 2 DISPOSIZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE

1. L'EDISU è autorizzato ad accettare con riserva le domande degli studenti internazionali che, alla data di scadenza dei bandi, non abbiano ancora ottenuto gli esiti delle prove di lingua e dei test di ammissione ai corsi di studio.

2. L'EDISU è autorizzato ad accettare con riserva le domande degli studenti Extra-UE che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, non abbiano ancora il permesso di soggiorno ma abbiano intrapreso la procedura per il rilascio dello stesso qualora siano presenti sul territorio italiano.

3. Ai fini della conferma della borsa di studio per merito e, per i fuori sede, del posto letto, si fa riferimento a quanto disposto per i requisiti di merito dello studente negli appositi articoli.

4. Ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (ISEE Parificato), secondo le modalità operative di cui alla sezione IV punto 4, i dati economici, la composizione del nucleo familiare e la condizione reddituale e patrimoniale degli studenti il cui nucleo familiare produce redditi e/o patrimoni all'estero, è valutata secondo quanto dichiarato nella documentazione consolare rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono prodotti e i patrimoni posseduti. Il tasso di conversione utilizzato è quello definito dalla Banca d'Italia alla data del 30 dicembre 2023.

Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. EDISU non accetta le dichiarazioni consolari relative a reddito e patrimonio rilasciate dalle Ambasciate e dai Consolati stranieri in Italia, fatto salvo per quegli studenti provenienti da Paesi in cui esistano comprovate difficoltà, individuati da EDISU in esito alla verifica dell'avvenuta chiusura delle Ambasciate italiane per calamità naturali o conflitti bellici (verificare). In questi casi può essere emesso, dall'Ambasciata o dal Consolato in cui risiede il nucleo familiare, un unico certificato che riporti tutte le informazioni richieste. Tale certificato deve essere legalizzato c/o un ufficio della Prefettura italiana. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3.

5. Per gli studenti comunitari la presentazione della domanda per ottenere i benefici per il diritto allo studio è subordinata alle regole relative alla certificazione dei requisiti economici e di merito ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. Tali studenti possono utilizzare il modulo multilingue come ausilio alla traduzione della certificazione relativa al nucleo familiare, stato civile e residenza. Per tutti gli altri documenti è richiesta la traduzione in lingua italiana e l'obbligo dell'Apostille ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in merito.

6. Per gli studenti internazionali provenienti dai Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito con decreto del Ministro, emanato annualmente d'intesa con il Ministro degli Affari esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata:

a) sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti iscritti ai primi anni di corso tale certificazione può essere rilasciata anche dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri negli atenei italiani; l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca;

b) per gli studenti iscritti ad una università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione in Italia, la certificazione può essere rilasciata dalla predetta università;

c) lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi prodotti e i patrimoni posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste alla sezione relativa ai requisiti economici.

7. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici, apolidi o titolari di protezione sussidiaria, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia. Questi studenti sono pertanto tenuti alla presentazione di un'attestazione ISEE Universitario in corso di validità.

Qualora vengano previsti altri *status* oltre quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione della documentazione.

8. Gli studenti internazionali con nucleo familiare regolarmente residente in Italia presentano la DSU per attestare la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia (ISEE universitario). Qualora solo un genitore risieda in Italia, i redditi e patrimoni relativi al componente il nucleo che risiede all'estero devono essere sommati all'ISEE ordinario attestante la situazione patrimoniale ed economica prodotta in Italia. In merito ai termini di presentazione dei documenti si rimanda al precedente art. 1 punto 3.

Art. 3 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REQUISITI DI MERITO

1. Ai fini della durata di concessione del beneficio l'anno di prima iscrizione degli studenti Extra-UE, ai quali l'Ateneo piemontese abbia riconosciuto dei crediti acquisiti presso Atenei di Paesi esteri, è determinato con riferimento al numero di crediti richiesto per l'idoneità al beneficio.

2. Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo sulla base dei crediti riconosciuti dall'Ateneo, la corresponsione della seconda rata di borsa di studio è subordinata al conseguimento di 20 CFU per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale entro il 10 agosto 2025 presso l'Ateneo Piemontese di appartenenza e alla loro autocertificazione entro le scadenze previste dal bando di concorso. Se non conseguono i suddetti crediti entro il 30 novembre 2025, verrà loro revocata la borsa di studio e i servizi fruiti.

Sez. VI. REQUISITI DI MERITO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti che presentino, oltre i requisiti relativi alla condizione economica, anche i requisiti di merito e, se previsti, specifici obblighi formativi.

2. I requisiti di merito necessari per richiedere la *borsa di studio* e, se fuori sede, il servizio abitativo presso una residenza EDISU, vengono calcolati sulla base dei crediti formativi acquisiti dallo studente senza tenere conto di crediti derivanti da debiti formativi, crediti in sovrannumero, crediti derivanti da moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale, corsi singoli. Qualora i corsi singoli vengano riconosciuti al momento dell'iscrizione ad un regolare corso di studi, la durata della concessione del beneficio seguirà quanto disposto all'art. 3 della precedente Sezione V per il riconoscimento dei crediti acquisiti presso Atenei esteri. Le medesime disposizioni vengono applicate in caso di iscrizione anticipata all'a.a. 2024-25 a partire da marzo 2024 (early enrollment).

3. Per gli studenti che effettuano passaggi di dipartimento o di corso di studi, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento, entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso dell'EDISU.

4. Per gli studenti che intendono iscriversi agli Atenei piemontesi, provenendo da altri Atenei, è preso in considerazione il numero di crediti formalmente riconosciuto dalla struttura didattica di riferimento entro e non oltre la data che sarà stabilita dal bando di concorso EDISU.

5. Per i crediti e le votazioni acquisiti dallo studente nel corso dei programmi di mobilità internazionale, l'EDISU, ai fini della valutazione del merito, tiene conto esclusivamente di quanto formalmente certificato dagli Atenei, entro la scadenza che sarà stabilita dal Bando.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito -per una sola volta nella propria carriera del corso di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico- in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, lo

studente può utilizzare un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato e delle modalità di iscrizione, come dettagliato agli articoli 2 e 3, commi 7 della presente sezione.

7. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale che non hanno usufruito del bonus, o che ne hanno usufruito parzialmente nel corso della laurea di I livello, possono avvalersene per il conseguimento dei benefici nella laurea magistrale. L'utilizzo del bonus non è consentito:

- agli studenti provenienti dal vecchio ordinamento;
- agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico per il raggiungimento dei CFU necessari ai fini dell'ottenimento della seconda rata o mantenimento della prima;
- agli studenti che presentano domanda di conferma per "merito".

8. La valutazione dei requisiti di merito viene effettuata tenendo conto dell'anno di iscrizione del richiedente a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta a un corso nel medesimo livello, e comunque valutando il tipo di percorso formativo intrapreso. In caso di sospensione, interruzione o congelamento di carriera si rimanda a quanto disposto al punto 5 della Sezione II.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI -

1. I requisiti di merito per gli iscritti ai primi anni dei corsi di studio sono disciplinati secondo le norme stabilite dai Bandi dell'EDISU e devono essere conseguiti, *ex post*, entro il 10 Agosto dell'anno 2025. I requisiti gravano sulla corresponsione della II rata della borsa secondo le seguenti indicazioni relative ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2025 per l'ottenimento della II rata di Borsa di Studio
<i>Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico</i>	per gli studenti iscritti per la prima volta al I anno di corso, l'ultima rata della borsa pari al 50% dell'importo è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
Corsi di laurea magistrale	L'ultima rata della borsa pari al 50% dell'importo è corrisposta <i>ex post</i> al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti;
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99 e del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	L'ultima rata della borsa di studio pari al 50% dell'importo viene corrisposta a fronte del raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici e come meglio dettagliato nei bandi di concorso dell'Ente.

2. Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno possono concorrere alla concessione delle borse di studio purché siano ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici e presentino i requisiti di reddito.

3. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, i quali non abbiano conseguito, entro il 30 Novembre 2025, i crediti previsti dal comma 1 per l'ottenimento della seconda rata, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

4. In caso di revoca, lo studente deve restituire, come indicato sul bando di concorso EDISU, le eventuali rate percepite della borsa di studio erogate in denaro e l'importo relativo al servizio abitativo fruito corrispondente alla tariffa di € 8,18 giornalieri.

5. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre 2025, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (20 crediti), nei seguenti casi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda
- b) ricovero ospedaliero di almeno 10 giorni, o malattia prolungata, del richiedente la borsa di studio o di un componente del nucleo familiare dichiarato nella domanda

c) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali

Per la nascita di un figlio il termine ultimo del 30 novembre 2025, viene differito di 5 mesi in conformità a quanto prevede la normativa vigente in materia di tutela della maternità, ed in particolare dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Lo studente che intende richiedere la proroga deve presentare all'EDISU regolare domanda, allegando la documentazione comprovante tale condizione, entro il 15 dicembre 2025.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO -

6. Possono concorrere alla concessione delle borse di studio gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che abbiano conseguito, anche mediante l'utilizzo del bonus, alla data del 10 agosto 2024 i requisiti di merito, verificati *ex post*, mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2024
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti; b) per il terzo anno, 80 crediti. c) per il settimo semestre, 135 crediti.
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 30 crediti; b) per il quinto semestre, 80 crediti; i limiti di cui alla lettera a) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 80 crediti; c) per il quarto anno, 135 crediti; d) per il quinto anno, 190 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti; f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
<i>Dottorato di Ricerca e scuole di Specializzazione</i>	I requisiti di merito necessari per l'ammissione all'anno accademico successivo.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

Nell'individuazione del numero di crediti richiesto per l'ulteriore semestre viene effettuata una ridefinizione anche tenendo conto del numero di crediti assegnati con la prova finale.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento.

7. Modalità di assegnazione del bonus:

a) 5 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Gli studenti che hanno conseguito la laurea di primo livello all'estero possono usufruire di 15 crediti bonus durante la carriera di laurea magistrale

- CONFERMA DEI BENEFICI -

8. La *conferma dei benefici per merito* è rivolta agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e al primo anno dei corsi di laurea magistrale. Tali studenti hanno la precedenza per l'assegnazione della borsa di studio e, per i fuori sede, anche del servizio

abitativo. I requisiti di merito richiesti sono differenziati, fermi restando i requisiti di reddito richiesti, in ragione di quanto disposto dal successivo comma 10.

9. Possono beneficiare di borsa di studio in qualità di conferma ulteriore semestre gli studenti vincitori di borsa di studio a.a. 2023-24 come terzo anno di corso che possiedono i requisiti di cui al successivo comma 10 e presentano domanda di borsa di studio come anno successivo al primo.

10. Per l'a.a. 2024/2025 possono accedere alla conferma del beneficio per merito, gli studenti già vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo nell'a.a. 2023/2024 che, alla data del 10 agosto 2024 abbiano conseguito il numero di crediti indicati nella seguente tabella, senza la possibilità di utilizzo del bonus maturato:

Corso di studio	Conferma benefici dell'anno precedente per merito
<i>Corsi di Laurea</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il settimo semestre, 150 crediti;
<i>Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 35 crediti; b) per il terzo anno, 90 crediti; c) per il quarto anno, 150 crediti; d) per il quinto anno, 210 crediti; e) per l'undicesimo semestre, 270 crediti; f) per il sesto anno, ove previsto, 270 crediti; g) per il tredicesimo semestre, 330 crediti.
<i>Corsi di Laurea Magistrale</i>	a) per il secondo anno, 40 crediti; b) per il quinto semestre, 90 crediti; c) i limiti di cui alla lettera b) sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	a) in possesso dei requisiti di merito secondo la Tabella crediti convenzionali adottata dall'EDISU per l'a.a. 2020/21. L'EDISU è tenuto a comunicare alla Regione variazioni sostanziali dei corsi di cui alla tabella sopra citata sulla base di quanto comunicato annualmente dagli Atenei ad EDISU.

10. Possono beneficiare di borsa di studio in qualità di *conferma benefici per merito per il primo anno laurea magistrale*, gli studenti vincitori di borsa di studio a.a. 2023-24 per il terzo anno del corso di laurea, che risultino iscritti al corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2024. Gli studenti che avranno esito "sospeso" nelle graduatorie di dicembre a causa della mancata iscrizione al corso di studi di laurea magistrale, se si iscriveranno entro il termine previsto dal bando Edisu, saranno inseriti nelle apposite graduatorie secondo quanto verrà disposto nel Bando Edisu.

11. Possono richiedere il servizio abitativo in qualità di conferma gli studenti assegnatari nell'anno accademico 2024-25, anche con proroga d'ingresso, e gli studenti presenti nelle graduatorie uniche di scorrimento a.a. 2023-24 che hanno percepito la borsa di studio con importo da pendolare, non avendo dichiarato il domicilio a titolo oneroso.

12. Agli studenti che hanno presentato domanda per la conferma dei benefici per merito entro le date previste dal Bando, l'EDISU eroga la prima rata di borsa di studio entro il 31 dicembre 2024 e assegna il posto letto a partire da ottobre 2024.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1. La borsa di studio, consistente esclusivamente nell'erogazione di un importo in denaro, è concessa agli studenti iscritti a tempo parziale per la prima volta ad un corso di laurea degli Atenei aventi sede legale in Piemonte per un periodo pari alla durata regolare del corso di studi.

2. Per la borsa di studio, agli studenti iscritti a tempo parziale sono richiesti gli stessi requisiti economici previsti per gli studenti a tempo pieno.

- PRIMI ANNI-

3. La seconda rata della borsa di studio è corrisposta ai beneficiari di borsa di studio, iscritti ai corsi di laurea, che abbiano conseguito entro il 10 agosto 2025 almeno 11 crediti, secondo la rateizzazione prevista per gli studenti iscritti a tempo pieno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 9.1 della sezione III.

4. La borsa è revocata agli studenti beneficiari di borsa di studio, iscritti al primo anno dei corsi di laurea i quali, entro il 30 novembre 2025, non abbiano conseguito almeno 11 crediti.

5. In caso di revoca della borsa, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall'EDISU.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001 viene differito di tre mesi il termine ultimo del 30 novembre, previsto per conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la revoca della borsa di studio (11 crediti) nei casi e secondo le modalità previste dal precedente art. 2, punto 5.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

7. Per richiedere la borsa di studio per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea lo studente deve aver conseguito entro il 10 agosto 2024 i requisiti di merito, verificati *ex post* mediante controlli con gli Atenei, di seguito indicati per quanto attiene ai crediti:

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2024
Corsi di laurea	a) per il secondo anno, 16 crediti; b) per il terzo anno, 52 crediti.
Corsi di laurea magistrale	a) per il secondo anno, 18 crediti;
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	a) per il secondo anno, 16 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 52 crediti; c) per il quarto anno, 88 crediti; d) per il quinto anno, 124 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 160 crediti;

8. Modalità di assegnazione del bonus:

a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 6 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico.

c) 9 crediti, se il bonus è utilizzato per la prima volta ai fini del conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi

Sez. VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU pubblica i bandi di concorso per le borse di studio e provvede alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive secondo le procedure e i termini fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal DM 1320/2021.

2. Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, secondo i termini di legge ed entro le scadenze fissate dai Bandi dell'EDISU.

3. La DSU per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE universitario) viene presentata da tutti gli studenti il cui nucleo familiare risiede interamente in Italia, inclusi i casi in cui:

- all'interno del nucleo familiare sia presente il coniuge di una persona iscritta all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- oppure lo studente richiedente benefici abbia cancellato la propria residenza in Italia o abbia effettuato l'iscrizione all'AIRE per cui il medesimo viene aggregato al nucleo familiare di origine residente in Italia;

In tutti gli altri casi è necessario fare riferimento alle modalità di compilazione dell'ISEE Parificato (rif. Sezione V "Disposizione per studenti internazionali").

4. Le dichiarazioni riguardanti redditi e patrimoni posseduti all'estero da cittadini stranieri non residenti in Italia vengono rilasciate le disposizioni della precedente Sezione V "Disposizioni per studenti stranieri".

5. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare l'ISEE corrente per ottenere un aumento dell'importo sulla II rata.

6. Le borse di studio assegnate dall'EDISU non possono essere cumulate con altro analogo beneficio, ad eccezione di quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, fatti salvi casi specifici eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Gli studenti che beneficiano di servizio abitativo gratuito a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie possono concorrere al solo importo di borsa di studio in qualità di studente "in sede". Gli studenti che beneficiano della riduzione della tariffa del servizio abitativo a mezzo di borsa INPS o di altre tipologie di borsa non possono concorrere all'importo da "pendolare"

7. Il richiedente è tenuto a dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della borsa di studio, possono essere eseguiti da EDISU tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi del DPCM 159/2013, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui al DPR 445/2000 e tutti gli adempimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

8. L'EDISU costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti che usufruiscono delle prestazioni erogate dall'Ente.

9. L'EDISU effettua controlli *ex ante* l'erogazione dei benefici sul 100% dei richiedenti il cui nucleo familiare sia interamente o parzialmente residente in un Paese estero; vengono altresì eseguiti controlli *ex post* sugli studenti vincitori il cui nucleo familiare risulti interamente residente in Italia. Tali controlli e verifiche raggiungono almeno il 20% dei beneficiari, in ottemperanza al DPCM 09.04.2001 art. 4 comma 10.

10. Il richiedente che risulti non conforme all'accertamento decadrà dai benefici o servizi indebitamente fruiti, e sarà soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 comma terzo del D.Lgs. 68/2012.

11. Il richiedente che presenti dichiarazioni non veritiere decade dai benefici o servizi indebitamente fruiti e conseguiti, è soggetto alla restituzione della somma erogata e all'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quanto percepito, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 10 comma 3 della D. Lgs 68/2012.

Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

2.1 BORSA DI STUDIO

1. Le graduatorie vengono formulate in modo tale da erogare a ciascun Ateneo la medesima percentuale di borse di studio in rapporto agli aventi diritto.

Per quanto attiene ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione, le borse vengono assegnate con riferimento al numero di domande presentate entro i termini di scadenza previsti dal bando di concorso dell'EDISU.

2. Le borse di studio erogate per ogni Ateneo vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- a. 15% agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che non sono in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito, dottorato e scuole di specializzazione. La distribuzione viene fatta per livello di corso (laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato, scuole di specializzazione) e all'interno di ogni livello ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario o ISEE Parificato. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo preferenziale;
Al raggiungimento della percentuale del 15% concorrono sia i vincitori della graduatoria di novembre sia quelli della graduatoria di dicembre 2024
- b. 85% agli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, in possesso dei crediti previsti dalla tabella di cui all'art.2 comma 9 della precedente Sezione VI, e agli studenti iscritti ai primi anni di laurea magistrale in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito (vincitori di borsa a.a. 2023/24 in qualità di terzo anno di laurea), nel seguente ordine di priorità:
 - i. Conferme per Merito anni successivi al primo comprensivi di settimo semestre (vincitori di borsa di studio a.a. 2023/2024). La graduatoria è ordinata per punteggio decrescente. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario (o ISEE Parificato) inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - ii. Conferme per Merito primi anni di laurea magistrale (vincitori di borsa di studio a.a. 2023/2024 in qualità di terzo anno di laurea con iscrizione alla laurea magistrale entro il 30 novembre 2024). La graduatoria è ordinata per ISEE Universitario crescente. A parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza.
 - iii. Anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale non in possesso dei requisiti per la Conferma per Merito. Le graduatorie sono formulate, per ogni singolo Ateneo, per livello di corso e dipartimento frequentati, in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio, ha la precedenza l'ISEE Universitario inferiore; a parità di ISEE Universitario (o ISEE Parificato) la minore età costituisce titolo di precedenza. Per i dottorati e la scuola di specializzazioni legali, la graduatoria viene formulata per tipo corso (dottorato, scuole di specializzazione) in ordine crescente di ISEE Dottorati; a parità di ISEE Dottorati la minore età costituisce titolo di precedenza.

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea con impegno part-time, il punteggio viene calcolato moltiplicando il punteggio reale per il coefficiente 1,53 già applicato per individuare i requisiti minimi di merito rispetto a quelli richiesti dal DPCM 9 aprile 2001 in caso di iscrizione full time. Il coefficiente 1,53 è stato individuato in accordo con gli Atenei a partire dall'a.a. 2016/2017.

3. Nel caso in cui risultino beneficiari tutti gli studenti di cui al precedente comma 2 b), le eventuali risorse eccedenti saranno rese disponibili ai soggetti di cui al precedente comma 2 a).

4. Per la valutazione del merito, di cui alla sezione VI, si tiene conto del numero di crediti acquisiti, delle votazioni conseguite e del numero di anni di corso maturati a partire dall'anno di prima iscrizione a corsi universitari del medesimo livello, compreso quello per cui si richiede il beneficio.

5. Il punteggio di merito viene determinato come somma dei prodotti del numero di crediti attribuiti a ciascun esame per il relativo voto. Il punteggio in graduatoria viene determinato dal rapporto tra il punteggio di merito e il numero corrispondente l'anno a cui lo studente si iscrive diminuito di un'unità.

6. Gli studenti regolarmente iscritti ai primi anni di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che risulteranno idonei non vincitori nelle graduatorie di novembre per mancanza di fondi, secondo la distribuzione della percentuale del 15% del budget a disposizione al momento dell'elaborazione delle graduatorie per tutti i primi anni di corso non conferma di cui al precedente punto 2a, verranno inseriti nella nuova elaborazione delle graduatorie di dicembre 2024 con precedenza rispetto agli studenti non inseriti nelle graduatorie di novembre 2024.

7. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di novembre 2024, relative al primo anno di laurea e laurea magistrale e ciclo unico, gli studenti dovranno essere iscritti al corso entro il 31 ottobre 2024. Diversamente verranno inseriti nelle graduatorie di dicembre 2024.

8. Per essere inseriti nelle graduatorie definitive di dicembre 2024, relative al primo anno di laurea magistrale, gli studenti dovranno perfezionare la propria iscrizione a un corso di laurea magistrale entro il 30 novembre 2024. Diversamente le domande di borsa di studio avranno esito "sospeso". Il Bando Edisu definirà i termini per verificare l'avvenuta iscrizione ai fini dell'inserimento delle domande "sospese" nelle graduatorie elaborate a partire dal mese di aprile 2025.

Gli studenti che hanno presentato domanda in qualità di conferma per merito, ai sensi del precedente punto b) ii, avranno la priorità nell'assegnazione della borsa di studio in tali graduatorie.

9. Le graduatorie definitive elaborate a partire dal mese di aprile 2025, relative al primo anno di laurea magistrale, vengono suddivise per ateneo di appartenenza, senza differenziazione per dipartimento, in modo crescente rispetto all'ISEE universitario; a parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

2.2 SERVIZIO ABITATIVO

1. Le graduatorie del servizio abitativo vengono formulate con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio dai precedenti commi del presente articolo, in modo da distribuire tra gli Atenei i posti letto indicati sul bando di concorso mantenendo la stessa percentuale in rapporto agli aventi diritto, garantendo almeno un posto letto per Ateneo.

2. Successivamente il numero di posti letto viene ripartito tra i primi anni e gli anni successivi con le stesse modalità stabilite per la borsa di studio al comma 2.1 del presente articolo.

3. È riservato il 15% dei posti letto spettanti ad ogni Ateneo per gli iscritti ai "primi anni" ai soli studenti Extra-UE il cui nucleo familiare risiede in un Paese Extra-Ue e agli studenti in regime di protezione internazionale, risultati idonei nelle rispettive graduatorie.

4. Non sono previste riserve di posti letto per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuola di specializzazione. Agli studenti fuori sede verrà corrisposto l'importo da fuori sede comprensivo del valore del servizio abitativo qualora presentino l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro i termini previsti dal bando di concorso.

5. A conclusione delle ripartizioni effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, nell'eventualità di residua disponibilità, l'EDISU procede nell'assegnazione di posti letto agli studenti idonei non beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di studio di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, fino ad esaurimento delle graduatorie.

Art. 3 VERIFICHE E CONTROLLI MERITO REVOCHE BORSE DI STUDIO E SERVIZI FRUITI

Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dai Bandi di concorso e dai Regolamenti/Linee guida interni dell'EDISU Piemonte i benefici sono revocati agli studenti beneficiari di borsa ovvero agli studenti idonei non beneficiari per esaurimento dei fondi disponibili (es. decadenza dai benefici in seguito a verifica della perdita dei requisiti di iscrizione e di merito, revoca del servizio abitativo per decadenza e/o per essere incorsi in un provvedimento disciplinare ai sensi del Regolamento interno delle Residenze, rinuncia agli studi anche in anni accademici precedenti o il trasferimento presso altro Ateneo o passaggi di corso presso il medesimo Ateneo).

L'EDISU effettua presso gli Atenei controlli su tutte le autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti il beneficio, relativamente condizioni di iscrizione, carriera e merito anche con riferimento a carriere precedenti.

Sono comunque possibili controlli successivi all'erogazione della borsa di studio anche a seguito di segnalazioni da parte degli Atenei.

I benefici sono revocati sulla base di quanto indicato nella Sezione III art.2 Servizio abitativo commi 3,4,8,9, Sezione V art.3 Disposizioni specifiche per i requisiti di merito comma 2, Sezione VI Art. 2 Requisiti di merito per partecipanti primi anni commi 3 e 4 e Art 3 comma 4 e 5 dei presenti Criteri.

I benefici sono revocati, inoltre, agli studenti nei confronti dei quali sia stato adottato dall'Ateneo di appartenenza un provvedimento disciplinare grave, quale l'esclusione o la sospensione da più esami di profitto universitari o la sospensione dalla frequenza universitaria per un periodo pari o superiore a 1 anno.

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute all'Edisu saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati o rate fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito.

In accordo con gli Atenei e sulla base di specifiche disposizioni inserite nei relativi Bandi di concorso, sulle Linee guida Revoche e Recupero crediti e Regolamenti interni, agli studenti soggetti a revoca dei benefici che si trovano in situazione debitoria (o in altri casi disciplinati) con l'Edisu, può essere comminato il blocco della carriera accademica.

Sez.VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'EDISU, per garantire l'accesso e la prosecuzione del percorso universitario agli studenti diversamente abili, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/92, o con una invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, desunta da idonea certificazione rilasciata dall'ente tenuto al riconoscimento della stessa, promuove azioni rivolte al soddisfacimento dei loro bisogni, col coordinamento degli Atenei e delle istituzioni competenti, nonché con i soggetti che operano nel settore.
2. Al fine di agevolare l'inserimento degli studenti disabili all'interno delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, gli indicatori economici vengono calcolati aumentando la scala di equivalenza di un valore di 1,05.
3. Il punteggio viene determinato moltiplicando il punteggio di graduatoria, ottenuto secondo quanto indicato all'art.2 comma 4 della sezione VII, per il coefficiente di 1,67, nel rispetto della riduzione del 40% dei crediti minimi richiesti dall'art 6 del DPCM 9 aprile 2001, come stabilito dal comma 2 dell'art. 14 del DPCM medesimo.
4. I requisiti di merito necessari per l'ammissione, la conferma della borsa per merito sono stabiliti nei successivi articoli 2 e 3.
5. Gli studenti diversamente abili che frequentano un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione, sono ammessi a partecipare alla borsa per gli anni pari alla durata legale del corso di studi frequentato.
6. Al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, l'importo della borsa di studio di cui all'art 3 comma 2 del DM 1320/2021 è incrementato del 40%.
7. Agli studenti diversamente abili che richiedono il servizio abitativo sono riservati n. 60 posti letto, differenziati, tenendo conto delle esigenze di gestione delle emergenze e della normativa in materia di sicurezza, secondo le seguenti tipologie: autosufficienti (n. 50 posti), non autosufficiente con la presenza di accompagnatore (n. 10 posti) L'accompagnatore dello studente non autosufficiente dovrà essere presente in struttura in compresenza con lo studente stesso (come disciplinato da bando di concorso) e, qualora non attesti all'EDISU di possedere opportuna formazione nella gestione dell'esodo in caso di emergenza, sarà opportunamente formato da incaricati dall'EDISU.
Non vengono forniti servizi alla persona.

Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO

- PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, assegnatari di borsa di studio e, se fuori sede, di servizio abitativo, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione o alla revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. La durata dei benefici e la verifica dei requisiti per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo vengono calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione e in particolare secondo la seguente tabella:

Tabella 1 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studi	Durata dei benefici per la borsa di studio	Durata dei benefici per il servizio abitativo	Crediti conseguiti al 10 agosto 2024
<i>Corsi di Laurea</i>	9 SEMESTRI	10 SEMESTRI	1°-6° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 7°-8° semestre: 81 CFU 9° semestre: 108 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	7 SEMESTRI	8 SEMESTRI	1°-4° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 5°-6° sem.: 48 CFU 7° sem.: 72 CFU
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	15 SEMESTRI	16 SEMESTRI	1°-10° sem.: CFU dell'anno di corso diminuiti del 40% 11°-12°sem.: 147 CFU 13°-14° sem.: 180 CFU 15°sem.: 213 CFU
<i>Corsi di dottorato e scuole di specializzazione</i>	Per la durata legale del corso di studi	Per la durata legale del corso di studi	
<i>Corsi di studio ai sensi della legge 508/99, del D.M. 509/99 e del D.M. 38/2002.</i>	per ogni anno di corso fino ad esaurimento + 2 anni aggiuntivi	1 anno aggiuntivo al conseguimento di almeno l'80%(arrotondati per difetto) dei CFU convenzionali previsti dal piano di studi.	Ai sensi di quanto stabilito dal DPCM 2001, art. 14, comma 5, lettere a,b,c,d,e eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

3. Sono confermati per l'a.a. 2024/2025 la borsa di studio e, per i fuori sede, il posto letto, agli studenti già assegnatari del beneficio nell'a.a. 2023/2024 che rinnovino la richiesta e, alla data del 10 agosto 2024 risultino aver conseguito i requisiti di merito alla tabella di cui sopra.

Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

-PRIMI ANNI-

1. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, assegnatari di borsa di studio, non sono sottoposti alle disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della borsa o la revoca della seconda rata.

- ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO-

2. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti a tempo parziale sono subordinati alle disposizioni sotto riportate in tabella:

Tabella 2 - Durata dei benefici e crediti

Livello del corso di studio	Numero di crediti al 10 Agosto 2024
<i>Corsi di laurea</i>	a) per il secondo anno, 14 crediti; b) per il terzo anno, 42 crediti. c) ulteriore anno, 70
<i>Corsi di laurea magistrale</i>	a) per il secondo anno, 11 crediti; b) ulteriore anno 45
<i>Corsi di laurea magistrale a ciclo unico</i>	a) per il secondo anno, 10 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi; b) per il terzo anno, 31 crediti; c) per il quarto anno, 53 crediti; d) per il quinto anno, 74 crediti; e) per il sesto anno, ove previsto, 96 crediti; f) ulteriore anno: 110

Art. 4 CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI STUDENTI CON INVALIDITÀ CIVILE PARI O SUPERIORE AL 46% AI SENSI DELLA L. 118/1971 E ISCRITTI AL COLLOCAMENTO MIRATO AI SENSI DELLA L. 12 MARZO 1999, N. 68.

Gli interventi promossi a livello nazionale e promossi dalla Giunta sono integrati , in via sperimentale ,da un intervento finanziato dal Fondo regionale per persone con disabilità di cui all'art. 14 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e di cui alla programmazione 2021-2024 DGR 30 aprile 2021, n.5-3144 in una prospettiva di aumentare l'occupabilità delle persone con disabilità favorendone l'accesso agli studi universitari .

Il requisito è il seguente :

Invalidità civile certificata pari o superiore al 46% e iscrizione al collocamento mirato ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Tutti gli altri requisiti e modalità di presentazione delle istanze sono quelli previsti dal presente documento cui si rinvia interamente

Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO

Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

1. Gli studenti che beneficiano di borsa di studio EDISU a.a 2024-25 o sono risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi, iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, hanno diritto ad una integrazione della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, sia per programmi promossi dall'Unione Europea, sia per programmi non comunitari; gli studenti possono richiedere tale integrazione solo qualora partecipino ai programmi di mobilità per studio e/o tirocinio che abbiano un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia anche per la predisposizione della prova conclusiva

2. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di studio di importo pari a 600,00 € su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata

dall'ateneo piemontese che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

3. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00 € per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 € per i paesi extraeuropei. Qualora anche l'Ateneo corrisponda direttamente un contributo per le spese di viaggio, l'EDISU rimborserà solo la quota parte non erogata dall'Ateneo nei limiti dell'importo suddetto, previa presentazione della relativa documentazione, vistata dall'Ateneo e corredata di dichiarazione di avvenuto rimborso, in originale.

Il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti. (Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676)

5. I contributi sono erogati in due soluzioni:

- la prima pari al 70% dell'importo relativo ai mesi di permanenza, prima dell'avvio del programma di mobilità da parte dell'Ateneo compatibilmente con le tempistiche operative necessarie all'erogazione anticipata (Circolare del MUR 11 maggio 2022, n. 13676);
- la seconda, pari alla somma del 30% rimanente e delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma. In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità intera diviso per 30 giorni e moltiplicato per i giorni effettivi di permanenza, analogamente al metodo di calcolo adottato dagli Atenei.

6. Gli studenti beneficiari di tale integrazione, che, a seguito dell'assegnazione del contributo, interrompono il programma di mobilità internazionale, sono tenuti a restituire le somme relative ai mesi di soggiorno estero non fruito, e comunque secondo quanto disposto dal relativo regolamento dell'Ente.

7. Per l'anno 2025 le borse per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale verranno erogate in base alle disponibilità di bilancio con il seguente ordine di priorità:

- studenti risultati idonei non vincitori per mancanza di fondi nelle graduatorie relative alla borsa di studio 2023/2024;
- studenti beneficiari di borsa di studio.

Art. 2 PREMIO DI LAUREA

1. Gli studenti che, a partire dall'anno di prima iscrizione, conseguano il titolo di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano di un premio di importo pari alla metà della borsa di studio ottenuta nell'ultimo anno di corso e, per i fuori sede, al netto del valore del servizio abitativo pari a 2.700,00. L'assegnazione del premio è incompatibile con l'assegnazione della borsa di studio in qualità di ulteriore semestre.

Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO

1. Per gli studenti che vengano a trovarsi in una particolare situazione di disagio a causa di gravi motivi (economici, di salute propria o di un familiare, di lutto, ecc.), tali da compromettere la prosecuzione degli studi, l'EDISU può, alla luce della certificazione prodotta e della rilevanza delle motivazioni addotte, assumere, caso per caso, speciali provvedimenti, che devono avere il carattere di non ricorrenza.

2. L'EDISU, al fine di rendere oggettivi i provvedimenti prevede alcune tipologie di interventi aventi carattere di straordinarietà secondo quanto stabilito dal Sistema di Valutazione approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

3. Il contributo straordinario, il cui importo è definito dall'EDISU in base agli elementi di valutazione acquisiti, può essere cumulato con altri benefici ad eccezione della borsa di studio.

4. Il contributo viene erogato agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 già beneficiari di borsa nell'anno precedente dando la precedenza agli anni successivi ordinati secondo graduatorie formulate in ordine decrescente di punteggio e successivamente ai primi anni secondo graduatorie formulate in ordine crescente di ISEE.

5. Successivamente, fino a concorrenza del budget, viene erogato prioritariamente agli studenti vincitori di borsa nell'a.a. 2023/2024 che hanno perso i requisiti di merito per l'a.a. 2024/2025 a causa dell'evento e in possesso dei requisiti di reddito anche con ISEE Corrente e in secondo luogo agli studenti in possesso dei requisiti di merito che a causa dell'evento rientrano nei limiti ISEE con l'ISEE Corrente (così come descritto nella Sezione IV, punto 4) o di nuovo ISEE a seguito di riduzione del patrimonio nonché dei componenti il nucleo familiare a causa di decesso, con graduatorie ordinate secondo quanto stabilito al precedente punto 4.

Art. 4 CONTRIBUTO FONDO ROTATIVO

È un "anticipo della borsa di studio a copertura del deposito cauzionale, pari all'importo di due mensilità" del canone di locazione, escluse le spese accessorie, versato all'atto della stipula del contratto, concesso agli studenti fuori sede risultati idonei nelle graduatorie definitive di servizio abitativo, che abbiano regolarmente presentato la dichiarazione d'interesse e ai quali non sia stato attribuito un posto letto in esito alla predetta dichiarazione d'interesse.

Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in possesso di un contratto di affitto, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di almeno dieci mesi nell'a.a. 2024/2025. L'alloggio deve essere ubicato nella sede del corso di studi frequentato o nei comuni limitrofi e il contratto deve essere intestato allo studente richiedente o ad un parente di primo grado che nel contratto indichi l'utilizzo da parte dello studente. Si può presentare anche un atto di subentro al contratto già esistente.

Il sostegno è compatibile con altri benefici, l'importo massimo erogabile non può superare la somma di € 800,00 e non può essere assegnato agli studenti che abbiano pendenze economiche nei confronti dell'Ente. Al momento dell'erogazione del Contributo lo studente deve essere regolarmente iscritto ad un Ateneo piemontese.

Il sostegno è un anticipo di importo di borsa di studio a.a. 2024/2025 e verrà detratto sulle rate erogate agli studenti come previsto dal bando fondo rotativo 2024/2025.

Dovranno restituire l'importo o parte dello stesso anche gli studenti ai quali non sia possibile detrarre l'importo medesimo dalle rate della borsa di studio, trovandosi in una delle seguenti condizioni:

- gli studenti chiamati per scorrimento ad accettare un posto letto nelle residenze Edisu che accettano tale assegnazione;
- gli studenti sottoposti a revoca o ad accertamento economico
- gli studenti che mantengono solo il diritto alla prima rata della borsa di studio
- gli studenti non più idonei alla borsa di studio
- tutti i casi previsti da specifico bando.

Art. 5 RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVE

L'EDISU Piemonte, nei limiti delle risorse disponibili, potrà erogare un contributo agli studenti beneficiari di borsa di studio o idonei non beneficiari per mancanza di fondi per l'a.a. 2024-25 a titolo di rimborso per l'iscrizione ad attività sportive fino ad un massimo di € 100,00 per ciascuno studente.

Tale rimborso verrà corrisposto a seguito di presentazione delle ricevute di pagamento secondo quanto verrà disciplinato da EDISU in apposito bando

A tale iniziativa sarà destinato un importo pari a € 100.000,00 che sarà ripartito per il 15% tra gli studenti iscritti ai primi anni e per l'85% tra gli studenti iscritti agli anni successivi

In caso il budget messo a disposizione non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste, verranno stilate graduatorie uniche per primi anni (in ordine crescente d'ISEE Universitario/Parificato) e anni successivi (in ordine decrescente di punteggio) e verrà data la priorità agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio a.a. 2024-25 per mancanza di fondi.

Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'anno accademico 2024/2025 le borse di studio sono assegnate secondo quanto stabilito dal precedente art. 2 della Sez. VII.

2. Per il finanziamento delle borse di studio per l'a.a. 2024/2025, l'Edisu utilizzerà le risorse derivanti dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio, le risorse proprie della Regione in misura almeno pari al 40% della quota di riparto FIS 2023 assegnata al Piemonte, le risorse FSE+, eventuali risorse assegnate nell'ambito del riparto delle risorse PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7), le somme restituite dagli studenti cui è stata revocata la borsa di studio negli anni accademici precedenti e le risorse assegnate nell'ambito del riparto FIS secondo l'ordine di priorità stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nei decreti di riparto delle suddette risorse.

Le risorse FSE+ saranno utilizzate secondo le disposizioni di cui alla D.G.R 1-8320 del 20 marzo 2024 di approvazione dell'"ATTO DI INDIRIZZO - Misure di sostegno per il diritto allo studio universitario A.A. 2024-2025"

Per l'erogazione dei premi di laurea, dei contributi integrativi per la mobilità internazionale, delle integrazioni alla borsa di studio per studenti diversamente abili, degli interventi straordinari a favore degli studenti in situazione di grave disagio, e delle attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti, per l'a.a. 2024/2025, l'Edisu utilizzerà le risorse regionali assegnate all'Ente medesimo per l'erogazione degli altri servizi,

Per il contributo straordinario per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della legge 118/1971 per l'a.a. 2024/2025, l'Edisu utilizzerà le risorse provenienti dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Art. 4 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non indicato nei presenti criteri, l'EDISU Piemonte è tenuto ad attenersi alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATO A)
IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO PER L'A.A. 2024/2025

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE ≤ € 13.153,12 (50% LIMITE MASSIMO) DM del MUR n. 317/2024					
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 3.251,79	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.101,79	
PENDOLARI	€ 4.715,06	€ 0,00	€ 150,00	€ 4.565,06	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 8.068,37	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 5.218,37	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE, ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO, IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 8.068,37		€ 150,00	€ 7.918,37	Tale importo viene erogato solo agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 8.068,37		€ 150,00	€ 7.918,37	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO
CON ISEE TRA € 13.153,12 e € 17.537,50
DM del MUR n. 317/2024

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	TOTALE VALORE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 2.827,64	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.677,64	
IN SEDE- STUDENTESSA STEM (ISEE ≤ a € 17.537,00)	€ 3.393,17	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.243,17	
PENDOLARI	€ 4.100,05	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.950,05	
PENDOLARE STUDENTESSA STEM (ISEE ≤ a € 17.537,50)	€ 4.920,06	€ 0,00	€ 150,00	€ 4.770,06	
FUORI SEDE E VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 7.015,97	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 4.165,97	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE VINCITRICE DI POSTO LETTO* (ISEE ≤ a € 17.537,50) * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 8.419,16	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 5.569,16	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM che risultano vincitrici del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano alle studentesse che rinunciano al posto letto.
FUORI SEDE ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO E IDONEI DI POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 7.015,97	€ 0,00	€ 150,00	€ 6.865,97	Tale importo viene erogato solo agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
FUORI SEDE STUDENTESSA STEM (ISEE ≤ a € 17.537,50)	€ 8.419,16	€ 0,00	€ 150,00	€ 8.269,16	Tale importo viene erogato solo alle studentesse STEM fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 7.015,97	€ 0,00	€ 150,00	€ 6.506,52	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO
TRA 17.537,50 € e 23.626,00 €
DM del MUR n. 317/2024

TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 2.263,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.113,00	
IN SEDE STUDENTESSA STEM	€ 2.715,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.565,00	
PENDOLARI	€ 3.281,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.131,00	
PENDOLARE STUDENTESSA STEM	€ 3.937,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 3.787,00	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€ 5.613,00	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 2.763,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE VINCITRICE DI POSTO LETTO	€ 6.736,00	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 3.886,00	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM che risultano vincitrici del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano alle studentesse STEM che rinunciano al posto letto
FUORI SEDE ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€ 5.613,00		€ 150,00	€ 5.463,00	Tale importo viene erogato agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE	€ 6.736,00		€ 150,00	€ 6.586,00	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 5.613,00		€ 150,00	€ 5.463,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

IMPORTI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PIENO CON ISEE COMPRESO TRA 23.626,00 € e 26.306,25 € - DM del MUR n. 317/2024					
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE	€ 1.414,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.264,00	
IN SEDE STUDENTESSA STEM	€ 1.697,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.547,00	
PENDOLARI	€ 2.051,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 1.901,00	
PENDOLARE STUDENTESSA STEM	€ 2.461,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 2.311,00	
FUORI SEDE VINCITORI DI POSTO LETTO* * importo erogato al netto degli oneri fiscali	€3.950,00	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 1.100,00	Tale importo viene erogato agli studenti che risultano vincitori del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano agli studenti che rinunciano al posto letto.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE VINCITRICE DI POSTO LETTO	€ 4.210,00	€ 2.700,00	€ 150,00	€ 1.360,00	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM che risultano vincitrici del posto letto nelle residenze EDISU o con EDISU convenzionate; tali disposizioni non si applicano alle studentesse STEM che rinunciano al posto letto
FUORI SEDE ANCHE NON RICHIEDENTE IL SERVIZIO ABITATIVO IDONEI AL POSTO LETTO PER ESAURIMENTO DI POSTI	€3.950,00		€ 150,00	€ 3.800,00	Tale importo viene erogato agli studenti fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTESSA STEM FUORI SEDE	€ 4.210,00		€ 150,00	€ 4.060,00	Tale importo viene erogato alle studentesse STEM fuori sede che certifichino il domicilio a titolo oneroso.
STUDENTE INDIPENDENTE	€ 3.950,00		€ 150,00	€ 3.800,00	Tale importo viene erogato solo agli studenti richiedenti che certifichino il domicilio a titolo oneroso

IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI ISCRITTI A TEMPO PARZIALE	
TIPOLOGIA VINCITORI BORSA	IMPORTO IN DENARO
IN SEDE	€ 606,00
PENDOLARI	€ 775,00
FUORI SEDE	€ 1.409,00

VALORE SERVIZI PER STUDENTI IDONEI DI BORSA DI STUDIO ISCRITTI A TEMPO PIENO Il pasto gratuito corrisponde con il valore di 3,00 corrisponde a 900,00 (300 pasti *3,00)					
TIPOLOGIA IDONEI BORSA	VALORE TOTALE BORSA	VALORE SERVIZIO ABITATIVO	VALORE SERVIZIO RISTORAZIONE	IMPORTO IN DENARO	NOTE
IN SEDE/PENDOLARI PRIMI ANNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 3,00 per il pasto completo.
IN SEDE/PENDOLARI ANNI SUCCESSIVI	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO - PRIMI ANNI	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 0,00	Il servizio di ristorazione viene erogato al costo previsto per gli studenti di prima fascia fissato in € 3,00 per il pasto completo e il servizio abitativo è a titolo gratuito
FUORI SEDE E VINCITORI POSTO LETTO -ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	€ 3.600,00	€ 2.700,00	€ 900,00	€ 0,00	Il valore del servizio ristorazione corrisponde ad un pasto gratuito al giorno e il servizio abitativo è a titolo gratuito.

INDICE

Indice generale

Sez. I. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
Sez. II. I CORSI DI STUDIO AMMESSI ALLA RICHIESTA DEI BENEFICI.....	3
Sez. III. SERVIZI E INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	4
Art. 1 BORSA DI STUDIO.....	4
Art. 2 SERVIZIO ABITATIVO.....	7
Sez. IV. REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER PARTECIPARE AI BENEFICI A CONCORSO.....	9
Sez. V. DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI.....	10
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
Art. 2 DISPOSIZIONI PER LA DOCUMENTAZIONE CONSOLARE.....	12
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	13
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	14
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE.....	17
Sez. VII. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONTROLLI.....	18
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	18
Art. 2 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	19
Art. 3 VERIFICHE E CONTROLLI MERITO REVOQUE BORSE DI STUDIO E SERVIZI FRUITI.....	21
Sez. VIII. DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.....	22
Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	22
Art. 2 ISCRIZIONE A TEMPO PIENO.....	22
Art. 3 ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE.....	23
Sez. IX ALTRI BENEFICI A CONCORSO.....	24
Art. 1 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	24
Art. 2 PREMIO DI LAUREA.....	25
Art. 3 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI STUDENTI.....	25
IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO.....	25
Art. 4 CONTRIBUTO FONDO ROTATIVO.....	26
Art. 5 RIMBORSO PER ATTIVITA' SPORTIVE.....	27
Sez. X RIPARTIZIONE DEI SERVIZI EROGATI E RISORSE FINANZIARIE.....	27
Art. 4 DISPOSIZIONI FINALI.....	27
ALLEGATO A).....	28
IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO PER L' A.A. 2024/2025.....	28